

I provvedimenti che regolano il funzionamento dei Depositi Fiscali

Dopo aver pubblicato nel precedente numero il Decreto 22 febbraio 1993, n 67, (istitutivo dei Depositi Fiscali di tabacchi lavorati), proseguiamo ora con la pubblicazione delle disposizioni che regolano il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un Deposito fiscale e il funzionamento di queste strutture.

Si tratta di una molteplicità di Decreti ministeriali e Determinazioni direttoriali con le quali tutti gli aspetti relativi al funzionamento, alla tenuta delle contabilità e ai controlli relative ai Depositi fiscali sono state nel dettaglio regolamentate e rese operative all'indomani del definitivo passaggio del vecchio sistema distributivo, già della ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a quello di derivazione comunitaria imperniato nel sistema della circolazione in regime sospensivo.

Nel merito, i testi normativi che pubblichiamo in questo numero del supplemento sono:

- D.M. del Ministro delle Finanze del 13 gennaio 1994 concernente "prestazione della garanzia per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa".

In sintesi, il Decreto fissa la garanzia nella misura del 10% dell'importo della imposta nazionale gravante sui generi trasportati e stabilisce che la garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea. La garanzia, inoltre, deve essere fornita prima dell'inizio del trasporto dal titolare del Deposito, anche in solido con il trasportatore e il destinatario.

- D. D. 26 maggio 2000 concernente "schemi tipo di polizza fideiussoria e di fideiussione bancaria".

Con tale Determinazione sono stati approvati dal Dipartimento delle Entrate gli schemi di polizza fideiussoria, l'atto di fideiussione e le condizioni generali di fideiussione per la prestazione della garanzia.

- D. D. 31 maggio 2000 concernente "caratteristiche tecniche dei Depositi fiscali di tabacchi lavorati".

Il provvedimento stabilisce le procedure che debbono essere osservate e le caratteristiche di natura strutturale dei siti da adibire a depositi nonché le misure di sicurezza che debbono essere adottate per la detenzione e commercializzazione dei generi di monopolio.

- D.M. 30 giugno 2000 concernente "attività di vigilanza fiscale e di controllo svolta dalla Guardia di Finanza a tutela del gettito erariale derivante dai tabacchi lavorati".

Con questo Decreto sono stati fissati gli ambiti di applicazione, le tipologie dei controlli e i poteri che la Guardia di Finanza può e deve esercitare presso i Depositi fiscali di tabacchi lavorati nell'espletamento sia dei servizi di vigilanza permanente presso i siti, sia in materia di circolazione e di trasporto di tabacchi lavorati.

- D. D. 2 agosto 2000 concernente "istruzioni in merito alla tenuta dei registri contabili in uso ai Depositi fiscali di tabacchi lavorati".

Il provvedimento istituisce i registri contabili che debbono essere obbligatoriamente usati nei depositi fiscali, stabilisce le modalità da osservare ai fini della liquidazione delle imposte, nonché le modalità con cui i rivenditori generi di monopolio debbono procedere per gli acquisti dei tabacchi lavorati presso i depositi fiscali.

- D. D. 10 luglio 2002 concernente "modifiche al Decreto direttoriale 31 maggio 2000 sulle caratteristiche tecniche dei Depositi fiscali di tabacchi lavorati".

Ad integrazione del Decreto direttoriale 31 maggio 2000, con questo provvedimento viene introdotta la possibilità di estendere il servizio di vigilanza permanente presso i Depositi fiscali commerciali con un volume annuo di introduzione superiore ad 1 milione di chilogrammi convenzionali, abbassando il precedente limite.

- D. D. 10 luglio 2002 concernente "disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati".

Con questo provvedimento viene estesa ai Depositari autorizzati, titolari di un deposito fiscale di tabacchi lavorati, la possibilità di concedere ai rivenditori generi di monopolio una dilazione al pagamento dei generi medesimi, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni relative all'importo da dilazionare e alla durata del fido concesso.

- D. D. 30 settembre 2002 concernente "importo e modalità per la prestazione della garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati trasportati previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n 331, convertito nella legge 30 ottobre 1993, n 427".

Con questa Determinazione vengono estese ai tabacchi lavorati le medesime disposizioni in materia di circolazione in regime sospensivo, nell'ambito dei paesi della Comunità economica europea, già previste dal Decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994 per le altre tipologie di prodotti assoggettati ad accisa.

- D. D. 23 marzo 2011 concernente "circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa".

La Determinazione, emanata dell'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora confluita nell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli) introduce, in luogo di quello cartaceo, il Documento di Accompagnamento informatizzato che già era stato introdotto dall'Agenzia delle Dogane per le altre tipologie di prodotti assoggettati ad accisa.

DECRETO 13 gennaio 1994.

Prestazione della garanzia per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Decreta:

Articolo unico

1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri della Comunità economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione.
2. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e deve essere fornita, prima dell'inizio del trasporto, dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348; qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata presso la Direzione Compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente anche per il successivo svincolo, quando sia stata data la prova dell'avvenuta presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

Nel caso in cui la cauzione sia stata prestata in numerario o in titoli di Stato garantiti dallo Stato, lo svincolo è disposto dal direttore dell'ufficio tecnico di finanza o della dogana competente sul deposito fiscale mittente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1994

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2000

Schemi tipo di polizza fidejussoria e di fidejussione bancaria.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'art. 27 del predetto decreto legislativo 13 aprile 1999 che stabilisce che il concessionario della riscossione presti una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo;

Visto l'art. 28, comma 1, che prevede la facolta' per il concessionario del servizio di riscossione dei tributi di prestare la cauzione mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze e mediante fidejussione bancaria;

Considerata la necessita' prevista dall'art. 28, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 di approvare gli schemi di polizza fidejussoria e fidejussione bancaria;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunita' di approvare con un unico decreto i predetti schemi di polizza fidejussoria e di fidejussione bancaria;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva nella seduta del 10 maggio 2000 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli schemi di polizza fidejussoria (allegato 1) e di fidejussione bancaria (allegato 2) con cui puo' essere prestata cauzione dal concessionario a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione, nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione delle proprie entrate mediante ruolo.

Il predetto decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

Il direttore generale: Romano

Allegato 1

POLIZZA FIDEJUSSORIA Premesso:

che con decreto in data codesto Ministero ha conferito alla societa', con sede in via, n., la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo per ambito l'ambito territoriale di

che il decreto stesso e' stato notificato in data alla societa' in persona del suo legale rappresentante;

che con decreto datato codesto Ministero ha determinato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in L., pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;

che la predetta cauzione va prestata entro il termine previsto dalla convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la cauzione puo' essere prestata anche attraverso polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;

Tutto cio' premesso

L'impresa di assicurazione, in seguito denominata impresa, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, con sede legale in, e per essa il, nato a il, nella sua qualita' di, presta fidejussione alle condizioni generali che seguono, alla societa', fino alla concorrenza di L., a garanzia delle somme riscosse, nonche' degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione.

Conseguentemente l'impresa si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata del Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione, a corrispondere, entro i limiti della garanzia prestata, quanto dovuto dalla suddetta societa' quale concessionaria del servizio di riscossione dell'ambito territoriale di, nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori.

La presente polizza fidejussoria e' prestata per il periodo di durata della concessione del servizio di riscossione (.....) e, salvo modifiche o integrazioni che codesta amministrazione dovesse richiedere in relazione al diverso ammontare della somma da garantire ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo citato, restera' ferma sino alla emissione del relativo provvedimento di svincolo.

La presente polizza fidejussoria non e' soggetta a registrazione in quanto garanzia richiesta dalla legge.

Art. 1. Condizioni generali di assicurazione

L'impresa garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata e alle condizioni generali e particolari contenute nel presente atto l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui in premessa e eventuali supplementi.

La garanzia prestata con la fidejussione non diviene operante sino a quando la Direzione centrale per la riscossione, cui il concessionario l'ha presentata, non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

Art. 2.

Qualora il concessionario sia inadempiente in tutto in parte nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti relativamente agli obblighi di cui in premessa, il Ministero delle finanze, su richiesta dell'ufficio competente, dispone l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante, con decreto da notificare, a cura dell'ufficio proponente, al predetto garante e al concessionario.

In tal caso l'impresa versa alla cassa dei depositi e prestiti la somma determinata in conformita' della

comunicazione di cui al precedente capoverso, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione. Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.

Art. 3.

Nel caso in cui l'impresa effettui pagamenti in forza della presente polizza la somma garantita si intende ridotta in misura corrispondente all'importo versato.

La riduzione non esonera il concessionario dal pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con l'impresa.

Art. 4.

Se la scadenza della fidejussione coincide con la scadenza del contratto di concessione e il concessionario non viene confermato, la garanzia rimane in vigore fino all'emissione del decreto ministeriale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 5.

Nel caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27, l'importo garantito con la presente fidejussione viene ridotto proporzionalmente.

Art. 6.

In caso di controversie tra l'impresa e l'amministrazione finanziaria e' competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il concessionario

L'impresa

Allegato 2

ATTO DI FIDEJUSSIONE Premesso:

che con decreto in data codesto Ministero ha conferito alla societa', con sede in via....., n., la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo per l'ambito territoriale di

che il decreto stesso e' stato notificato in data alla societa' in persona del suo legale rappresentante;

che con decreto datato codesto Ministero ha determinato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in L., pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;

che la predetta cauzione va prestata entro il termine previsto dalla convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 la cauzione puo' essere prestata anche attraverso fidejussione bancaria;

Tutto cio' premesso

L'Istituto bancario, in seguito denominata "Banca", in regola con il disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, ammesso dalla Banca d'Italia a

svolgere attività bancaria con autorizzazione n. e iscritto in apposito albo da parte della Banca d'Italia al n. (artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 385 del 1/9793) con sede legale in e Direzione generale in e per esso il nato a il nella sua qualità di, a ciò facoltizzato, si costituisce fidejussore, alle condizioni generali che seguono, della società', fino alla concorrenza di L. a garanzia delle somme riscosse ai sensi dell'art. 27 nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione.

Conseguentemente questa Banca si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata dal Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione, a corrispondere, entro i limiti della garanzia prestata, quanto dovuto dalla suddetta società' quale concessionaria del servizio di riscossione dell'ambito territoriale di, nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori.

La presente fidejussione è prestata per il periodo di durata della concessione del servizio di riscossione (.....) e, salvo modifiche o integrazioni che codesta amministrazione dovesse richiedere in relazione al diverso ammontare delle somme da garantire ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo citato, resterà ferma sino alla emissione del relativo provvedimento di svincolo.

La presente fidejussione non è soggetta a registrazione in quanto garanzia richiesta dalla legge.

Art. 1. Condizioni generali di fidejussione

La Banca garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata e alle condizioni generali e particolari contenute nel presente atto l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui in premessa e eventuali supplementi.

La garanzia prestata con la fidejussione non diviene operante sino a quando la Direzione centrale per la riscossione, cui il concessionario l'ha presentata, non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

Art. 2.

Qualora il concessionario sia inadempiente in tutto o in parte nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti relativamente agli obblighi di cui in premessa, il Ministero delle finanze, su richiesta dell'ufficio competente, dispone l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante, con decreto da notificare a cura dell'ufficio proponente al predetto garante e al concessionario.

In tal caso la Banca versa alla Cassa depositi e prestiti la somma determinata in conformità della comunicazione di cui al precedente capoverso, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.

Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.

Art. 3.

Nel caso in cui la Banca effettui pagamenti in forza della presente fidejussione bancaria la somma garantita si intende ridotta in misura corrispondente all'importo versato.

La riduzione non esonera il concessionario dal pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con la Banca.

Art. 4.

Se la scadenza della fidejussione coincide con la scadenza del contratto di concessione e il concessionario non viene confermato, la garanzia rimane in vigore fino all'emissione del decreto ministeriale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 5.

Nel caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27, l'importo garantito con la presente fidejussione viene ridotto proporzionalmente.

Art. 6.

In caso di controversie tra la Banca e l'amministrazione finanziaria e' competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il concessionario

La banca

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2000

Caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive C.E.E., e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione;

Considerato che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attivita' di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio

della Repubblica italiana;

Visto il decreto 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visto il decreto 10 giugno 1999, n. 202 (regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67);

Decreta:

Art. 1.

La verifica tecnica dei locali del deposito fiscale, di cui all'art. 4, comma primo del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, dovrà essere effettuata dal funzionario preposto all'ispettorato compartimentale competente per territorio che, all'uopo, può incaricare altro funzionario dell'ispettorato.

Per motivate esigenze di servizio la direzione generale può incaricare altro funzionario dell'amministrazione

Art. 2.

La verifica tecnica, oltre ad accertare quanto previsto nel comma secondo del citato art. 4, è finalizzata:

- a) ad individuare i locali necessari per l'espletamento dell'attività di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali con un livello di introduzione annua superiore ai 10.000.000 di kg convenzionali;
- b) ad acquisire la dichiarazione di conformità degli impianti e delle strutture alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- c) ad accertare che le caratteristiche costruttive del deposito fiscale assicurino una idonea conservazione dei tabacchi;
- d) a valutare che i sistemi di allarme garantiscano un adeguato livello di sicurezza per la merce custodita.

Art. 3.

I locali necessari per l'espletamento dell'attività di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali con un livello di introduzione annuo superiore a 10 milioni di kg convenzionali devono essere di ampiezza sufficiente a garantire la funzionalità di una postazione di vigilanza, per ogni accesso, compresi anche gli eventuali raccordi ferroviari, che va collegata ai sistemi informatici di contabilità, nonché dotata di linea telefonica diretta.

I citati locali devono comunque garantire una agevole attività di controllo delle movimentazioni effettuate e dei relativi documenti contabili.

Art. 4.

La superficie dei depositi fiscali deve essere proporzionata alla quantità massima di tabacchi detenibile, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e comunque tale da rendere agevole ogni attività di verifica.

Le aree destinate ad uffici o servizi dovranno essere fisicamente separate dalle aree di stoccaggio attraverso opere murarie idonee.

Art. 5.

I sistemi di sicurezza a garanzia dei tabacchi custoditi vanno valutati e prescritti in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, dal funzionario che effettua la verifica tecnica che, qualora lo ri-

tenga necessario, potrà richiedere l'ausilio di tecnici delle Forze dell'ordine.

Le misure passive devono prevedere l'installazione di porte e finestre blindate o munite di grate metalliche; gli accessi vanno dotati di serrature di sicurezza; l'impianto di allarme, che va comunque dotato di sistema di autoalimentazione, dovrà segnalare qualunque intrusione all'interno del deposito fiscale e deve essere strutturato, in relazione anche alle innovazioni tecnologiche, in modo da prevedere un sufficiente numero di rilevatori di presenza, dispositivi antisfondamento, contatti alle aperture, e segnalatori sonori e luminosi.

Art. 6.

L'ispettorato compartimentale trasmette alla Direzione generale dei monopoli di Stato una relazione sulle misure di sicurezza già esistenti e su quelle prescritte, al fine di consentire la valutazione sull'accoglimento della domanda di autorizzazione di deposito fiscale.

Roma, 31 maggio 2000

Il direttore generale: Cutrupi

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000

Registro n. 1, Monopoli, foglio n. 71

D.M. 30-6-2000

Attività di vigilanza fiscale e di controllo svolta dalla Guardia di finanza a tutela del gettito erariale derivante dai tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1990, con il quale sono state determinate le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di cui sopra;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni tributarie, ed in particolare l'art. 35 che consente agli ufficiali e agenti della polizia tributaria di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 32 del citato decreto-legge che consente agli uffici finanziari e, previo il necessario coordinamento, alla Guardia di finanza di effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;

Visto il decreto 22 febbraio 1999, n. 67, del Ministro delle finanze, recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

Visto l'art. 9, comma 4 del citato decreto ministeriale che prevede le modalità di esecuzione dei prelievi di campioni di tabacchi lavorati;

Visto l'art. 10, comma 4 del citato decreto ministeriale che prevede che per l'esercizio della vigilanza fiscale permanente presso i depositi fiscali di tabacchi lavorati gli Ispettorati compartimentali dei Monopoli si avvalgono della collaborazione dei militari della Guardia di finanza;

Visto l'art. 10, comma 5 dello stesso decreto che prevede la facoltà per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di assoggettare alla vigilanza fiscale permanente anche i depositi fiscali commerciali;

Visto il decreto 1° giugno 1999, n. 202, del Ministro delle finanze, recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 27, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la riassegnazione alle unità previsionali di base delle Forze di polizia delle somme versate da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi in loro favore;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo della Guardia di finanza di cui alla citata legge n. 190 del 1989 ed al decreto 22 febbraio 1999, n. 67, del Ministro delle finanze, alla luce del mutato quadro istituzionale;

Visti i fogli n. 195976 del 27 giugno 2000 del Comando generale della Guardia di finanza e n. 05/53246 del 28 giugno 2000 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con i quali i predetti organismi hanno espresso il parere di competenza a norma del citato art. 11, comma 2, della legge n. 190 del 1989;

Decreta:

1. Oggetto.

1. Il presente decreto determina le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati affidata alla Guardia di finanza ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 25 maggio 1989, n. 190, nonché dell'art. 10, commi 4 e 5, del decreto 22 febbraio 1999, n. 67, del Ministro delle finanze.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di controllo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al decreto 22 febbraio 1999, n. 67, del Ministro delle finanze.

2. Vigilanza permanente presso i depositi fiscali.

1. I militari della Guardia di finanza collaborano con il personale degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato nell'esercizio della vigilanza permanente presso i depositi fiscali abilitati alla fabbricazione dei tabacchi lavorati.

2. La stessa attività può essere prestata presso i depositi fiscali commerciali assoggettati alla vigilanza fiscale permanente ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto 22 febbraio 1999, n. 67, del Ministro delle finanze.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte secondo modalità stabilite da un disciplinare di servizio redatto dal direttore dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato d'intesa con il comandante provinciale della Guardia di finanza competente per territorio. Il disciplinare prevede:
 - a) controlli formali ai varchi d'accesso per verificare la regolare tenuta della documentazione richiesta dal decreto 22 febbraio 1999, n. 67, del Ministro delle finanze, a corredo del prodotto in transito;
 - b) controlli sostanziali, a scandaglio, tenuto conto dell'intensità dei traffici, per verificare l'esatta corrispondenza tra il prodotto indicato nella documentazione prescritta e quello in transito. I militari del Corpo procedono, inoltre, a tali controlli quando espressamente richiesti dall'incaricato dell'Ispettorato compartimentale responsabile della vigilanza presso il deposito o dai superiori gerarchici del Corpo;
 - c) servizi di vigilanza saltuaria del perimetro del deposito, in assenza di altre idonee misure di sorveglianza disposte dall'Amministrazione finanziaria anche mediante sistemi di ripresa televisiva e l'impiego di video terminali.
4. Nel periodo di sospensione delle movimentazioni, i militari della Guardia di finanza procedono a suggellare i varchi dei depositi adibiti a transito veicoli.
5. Con provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza, di concerto con il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono fissati annualmente il numero massimo di militari del Corpo da impiegare nelle attività di cui ai commi 1 e 2 e gli oneri di cui all'art. 11, comma 3, della legge 25 maggio 1989, n. 190.
6. Le somme di cui al comma precedente sono versate in tesoreria, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Tabella 3 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

3. Accessi, verificazioni e ricerche.

1. Nell'adempimento dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 1, i militari della Guardia di finanza si avvalgono dei poteri previsti dall'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. I controlli possono estendersi anche a registri, documenti e scritture la cui tenuta non è obbligatoria e che si trovano nei relativi locali. Gli stessi militari possono, altresì, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, procedere al prelievo di campioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, per controllare l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie, anche a fini diversi da quelli tributari.
2. Per ogni accesso è redatto processo verbale in cui risultano le operazioni eseguite, le richieste fatte al responsabile d'imposta o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale è sottoscritto dal responsabile d'imposta o da chi lo rappresenta, ovvero indica il motivo della mancata sottoscrizione. Il responsabile d'imposta ha diritto di averne copia.
3. I militari operanti possono eseguire o far eseguire copie o estratti dei libri e dei registri; possono apporre, nelle parti che interessano, la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

4. I processi verbali sono trasmessi al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.

4. Altri poteri.

1. I militari della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto all'art. 3, possono, d'iniziativa o su richiesta degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

- a) invitare, indicandone i motivi, il responsabile d'imposta o chiunque partecipi all'attività industriale o commerciale attinente ai tabacchi lavorati a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie, chiarimenti o per esibire documenti relativi all'attività esercitata;
- b) richiedere a chiunque copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli di cui al presente decreto.

5. Controlli sulla circolazione e sul trasporto di tabacchi lavorati.

1. I militari della Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati, anche mediante ricerche eseguite sui mezzi di trasporto. Essi possono, altresì, procedere al prelievo di campioni dei prodotti trasportati nei limiti, riferiti al quantitativo di tabacchi lavorati trasportati oggetto del controllo, e con le modalità di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Di ogni controllo è redatto apposito processo verbale secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.

6. Vigilanza della Guardia di finanza su richiesta del responsabile d'imposta.

1. Il Comando generale della Guardia di finanza, su richiesta dei responsabili d'imposta, al fine di assicurare la sicurezza dello stoccaggio e dei trasporti di tabacchi lavorati e di prevenire gli illeciti, può disporre particolari modalità di esecuzione del servizio di vigilanza presso gli opifici ed i depositi di tali prodotti. Con le stesse modalità può essere, altresì, disposta l'esecuzione di scorte, anche automontate, dei carichi maggiormente significativi e, comunque, non inferiori a 2.000 chilogrammi.

2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare e di ammanchi.

3. Il responsabile d'imposta è tenuto a rimborsare gli oneri sostenuti per il personale utilizzato nelle attività di cui al comma 1.

7. Norme transitorie ed abrogazioni.

1. Il presente provvedimento abroga il decreto ministeriale 30 giugno 1990 ed entra in vigore il 1° luglio 2000.

2. Fino al 31 dicembre 2000 la vigilanza dei trasporti eseguiti per via ordinaria continua ad essere disciplinata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 30 giugno 1990.

D.Dirett. 2-8-2000

Istruzioni in merito alla tenuta dei registri contabili in uso ai depositi fiscali di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 della legge 27 novembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (regolamento recante norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del succitato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, occorre emanare le istruzioni relative alla tenuta dei registri contabili in uso ai depositi fiscali;

Decreta:

1.Registro di carico e scarico.

1. I depositi fiscali sono tenuti ad adottare un registro di carico, scarico e rimanenze dei tabacchi lavorati distinti per marca e per tipo di condizionamento. Il registro consta di quattro sezioni riportanti le quan-

tà, il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il valore dell'accisa, il valore dell'I.V.A. dei prodotti fabbricati, detenuti, ricevuti o spediti dal deposito fiscale. Tali sezioni devono essere tenute sia ai valori unitari che complessivi.

2. Il registro deve indicare alla voce carico:

- a) la rimanenza iniziale per ogni giornata;
- b) le introduzioni effettuate con acquisizione nazionale od intracomunitaria da depositi fiscali operanti in altri Paesi dell'Unione europea, che dovranno corrispondere alle quantità e qualità risultanti dai documenti amministrativi di accompagnamento (di cui al Regolamento comunitario 2719/92 e successive modificazioni) e dalla allegata lista delle merci (packing-list); le introduzioni effettuate - dai depositi abilitati - con acquisizione extracomunitaria che devono corrispondere alla documentazione doganale di importazione;
- c) il carico dalla produzione che deve corrispondere al verbale redatto dai funzionari addetti alla vigilanza ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
- d) eventuali «altri carichi» derivanti da eccedenze di prodotto ricevute rispetto alle indicazioni del documento amministrativo di accompagnamento, nonché eventuali introduzioni ad altro titolo che devono essere comunque preventivamente autorizzate dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente.

3. Il registro deve indicare alla voce scarico:

- a) le vendite con emissione della bolletta di cui all'art. 4 del presente decreto, ovvero di altro documento di addebito del corrispettivo in caso di vendite in esenzione;
- b) le spedizioni, in regime sospensivo, ad altri depositi fiscali che dovranno corrispondere a quelle risultanti dai documenti amministrativi di accompagnamento;
- c) la voce «scarichi autorizzati», da utilizzare per eventuali scarichi di quantitativi di prodotto, non immessi al consumo, previa verifica ed autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente;
- d) la voce «scarichi per partite in sospeso» in cui verranno registrate eventuali mancanze rispetto ai quantitativi indicati nei documenti di accompagnamento o mancanze ad altro titolo in attesa di definizione.

4. Per ciascuna delle operazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il depositario autorizzato emetterà apposita bolletta, rispettivamente di carico e di scarico, da conservarsi agli atti del deposito.

2. Registro delle partite in sospeso.

Il depositario autorizzato dovrà tenere un registro dei prodotti scaricati quali partite in sospeso distinto in quattro sezioni riportanti le quantità, il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il valore dell'accisa ed il valore dell'I.V.A. Tale registro dovrà indicare le rimanenze, il carico (corrispondente alla voce di scarico per partite in sospeso nel registro di cui all'art. 1, comma 1) e lo scarico che dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato compartimentale competente e che potrà generare o meno debito d'imposta.

3. Liquidazione delle imposte.

1. Il depositario autorizzato deve compilare il giorno 15 di ogni mese ed alla fine di ciascun mese un prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti, distinto per marca e tipo di condizionamento, relativo al periodo per il quale, di volta in volta, è dovuto il pagamento dell'accisa a termini dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.

427, come integrato dall'art. 20, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il debito di accisa ed I.V.A. risulta dal riepilogo di cui al comma 1, nelle relative sezioni del registro di carico e scarico in corrispondenza della voce di scarico «vendita» nonché nelle relative sezioni del registro delle partite in sospeso in corrispondenza dello scarico qualora per lo stesso sia stato disposto dall'Ispettorato compartimentale competente il versamento dell'imposta.

3. Il prospetto di cui al comma 1, deve pervenire, o comunque essere trasmesso con raccomandata a.r., entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento dell'accisa, all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente, unitamente a copia della ricevuta del versamento dell'accisa.

4. Non appena ricevuta la quietanza di tesoreria, il depositario autorizzato provvede ad inviarne copia, con allegata copia del relativo prospetto riepilogativo dell'accisa dovuta, all'Ispettorato compartimentale competente che, effettuati i dovuti accertamenti, provvede a trasmetterlo alla Direzione generale dei monopoli di Stato unitamente a copia del prospetto riepilogativo.

5. In caso di vendita effettuata ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, o di vendita per esportazione, verrà tenuto un autonomo registro di carico e scarico. I prodotti destinati ad operazioni esenti non devono essere muniti dei contrassegni di legittimazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

4. Modalità di richiesta e vendita.

1. I titolari delle rivendite generi di monopolio per ordinare i tabacchi ai depositi fiscali autorizzati devono avanzare apposita richiesta con specifica bolletta, il cui modello sarà preventivamente assentito dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

2. Le quantità vendute alle rivendite, riportate alla voce «scarico» del registro di cui all'art. 1 del presente decreto, devono corrispondere a quelle risultanti dai modelli di richiesta approvati.

3. Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato deve emettere apposita «bolletta di vendita», in doppia copia, di cui una è conservata agli atti del deposito fiscale e l'altra deve accompagnare la merce ed essere conservata dal rivenditore.

4. La bolletta di vendita deve contenere le seguenti indicazioni:

a) intestazione del deposito fiscale, ubicazione e numero del codice di accisa;

b) data di emissione;

c) numero e indirizzo della rivendita generi di monopolio di destinazione e codice fiscale del rivenditore;

d) quantità vendute per ciascuna marca;

e) prezzo unitario di ciascuna marca e valore complessivo.

5. La bolletta di vendita deve inoltre riportare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta sul valore aggiunto è assolta dal depositario autorizzato e non è ammessa in detrazione.

6. Le bollette di vendita, anche a modulo continuo, devono preventivamente essere numerate e vidimate dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente.

7. Le quantità ed i valori di cui alle lettere d) ed e) del comma 4 del presente articolo devono corrispondere a quelle risultanti dal partitario delle rivendite tenuto da ogni depositario.

5. Depositi di fabbricazione.

1. I depositi fiscali di fabbricazione tengono, oltre al registro di cui all'art. 1, un registro giornaliero di carico, scarico e rimanenze delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti.

2. Dal registro di cui al precedente comma devono risultare tutte le operazioni di entrata e di uscita che devono corrispondere ai documenti di accompagnamento ricevuti od emessi.

6. Verifiche.

1. Il registro di cui all'art. 1, unitamente a tutta la documentazione contabile, sarà reso disponibile ai funzionari dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente ai fini delle verifiche per l'accertamento della regolarità delle introduzioni, della giacenza e della distribuzione dei tabacchi lavorati.

2. I documenti amministrativi di accompagnamento spediti e ricevuti nonché i documenti contabili devono essere numerati progressivamente ed ordinati cronologicamente.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2002

Modifiche al decreto direttoriale 31 maggio 2000 concernente le caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni:

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita dei generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività, inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002, n. 119, recanti

modificazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2000, concernente le caratteristiche tecniche dei depositi fiscali con il quale e' stata, tra l'altro, disposta la vigilanza permanente anche per i depositi fiscali commerciali con livello di introduzione annuo superiore a 10 milioni di kg convenzionali, ed e' stata prevista, sia per i depositi produttivi che commerciali, l'installazione di una postazione di vigilanza per ogni accesso, compresi anche gli eventuali raccordi ferroviari;

Vista la proposta dell'Ente tabacchi italiani S.p.a. di allestire, presso ciascun sito produttivo e distributivo, un unico locale da adibire alla vigilanza permanente con l'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso attraverso il quale e' possibile controllare tutti i varchi;

Considerato che la citata soluzione tecnicamente consente di espletare il servizio di vigilanza assicurandone la funzionalita' e nello stesso tempo di ridurre i relativi oneri;

Ritenuta l'opportunita' di prevedere l'estensione del predetto servizio a tutti i depositi fiscali commerciali con volume di introduzioni annuali superiori a 1 milione di kg convenzionali;

Considerata, altresì, la necessita' di prevedere l'adozione di meccanismi di rilevazione automatica dei quantitativi prodotti ovvero introdotti rispettivamente nei depositi fiscali di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 2 del decreto direttoriale 31 maggio 2000, e' aggiunto il seguente comma: "l'Amministrazione valuterà, di volta in volta, l'opportunita' di estendere il servizio di vigilanza permanente ai depositi commerciali con volume di introduzione annuo superiore a 1 milione di kg convenzionali";

Art. 2.

L'art. 3 del decreto direttoriale 31 maggio 2000, e' così' sostituito: "I locali necessari per l'espletamento dell'attivita' di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali, devono essere strutturati in modo da garantire un controllo centralizzato attraverso monitor collegati ad un circuito di telecamere dei varchi, compresi i raccordi ferroviari del perimetro esterno nonché di ogni altra eventuale area del deposito fiscale. La postazione di vigilanza e' altresì collegata ai sistemi informatici di contabilita' e dotata di linea telefonica diretta. I citati locali devono comunque garantire una agevole attivita' di controllo delle movimentazioni effettuate e dei relativi documenti contabili. Presso ogni deposito fiscale produttivo potrà essere richiesta l'installazione, a spese del depositario, di appositi meccanismi automatici appositamente sigillati per la rilevazione delle quantita' di tabacchi lavorati fabbricati".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: Cutrupi

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 341

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2002

Disciplina delle modalita' di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 303, concernente la disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni che disciplina, tra l'altro, l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento delle accise;

Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che estende, l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge 18 febbraio 1963, n. 303, ai depositari autorizzati titolari depositi fiscali di tabacchi lavorati, rimandando ad un decreto del direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, la disciplina delle modalita' di concessione del beneficio del pagamento differito;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita', inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002 n. 119, recanti modificazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

Considerata la necessita' di assicurare la regolarita' nella riscossione delle imposte gravanti sulla vendita dei tabacchi lavorati, e nello stesso tempo garantire il rifornimento della rete di vendita;

Decreta:

Art. 1.

Il depositario autorizzato, titolare di depositi fiscali di tabacchi lavorati potrà concedere al rivenditore che abbia presentato la cauzione di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303, una dilazione al pagamento dei generi, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la dilazione al pagamento non potrà essere superiore a quindici giorni;
- 2) l'importo dilazionabile non dovrà eccedere il doppio del valore della levata media riferita all'anno precedente la richiesta;
- 3) per le rivendite di nuova istituzione potrà essere concessa, inizialmente, una dilazione per un importo non superiore a 2.500,00 euro. Dopo tre mesi di funzionamento, tale importo massimo sarà commisurato alla media dei prelevamenti e, decorso, un anno, alla media annuale dei prelevamenti stessi;
- 4) il rivenditore qualora all'atto della levata, non usufruisca dell'intero ammontare del fido autorizzato potrà effettuare nell'ambito del periodo di dilazione, levate suppletive fino alla concorrenza di tale importo, sempreché le somme relative a tali levate vengano versate alla scadenza della dilazione stessa.

Art. 2.

Per far fronte alle esigenze derivanti da andamenti stagionali del mercato ovvero da particolari circostanze il depositario autorizzato potrà variare la periodicità dei prelevamenti nell'ambito del periodo interessato.

Art. 3.

In caso di chiusura per ferie della rivendita, il fido dovrà essere saldato prima della chiusura dell'esercizio.

Art. 4.

Qualora la scadenza del periodo di dilazione coincida con un giorno festivo corrispondente al 15 ovvero alla fine del mese di riferimento, il rivenditore dovrà effettuare il pagamento entro il primo giorno feriale antecedente la scadenza stessa.

Art. 5.

Fino a quando non verranno messe a punto idonee procedure informatizzate che consentono una corretta imputazione del periodo di imposta, in caso di ordini dei rivenditori che eccedono l'ammontare del fido autorizzato, sarà necessario predisporre apposito ordine e quindi emettere specifica fattura.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1 ottobre 2002.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: Cutrupi

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 340

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2002

Importo e modalita' per la prestazione di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati trasportati, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 30 ottobre 1993, n. 427.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani al quale sono state trasferite le attivita' produttive e commerciali, gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite, alla amministrazione medesima;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione, nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2002, n. 109, recante regolamento con il quale si e' provveduto a procrastinare, per l'Ente tabacchi italiani e per le societa' per azioni in cui l'Ente si e' trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 settembre 2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede la prestazione, da parte del titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, recante le modalita' per la prestazione della citata garanzia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che l'Amministrazione dei monopoli, prima della costituzione dell'Ente, non ha richiesto la prestazione della predetta cauzione alle ditte fornitrici di tabacchi lavorati con le quali aveva stipulato apposito contratto per la distribuzione, atteso che costituiva garanzia relativamente all'accisa gravante

sui prodotti inviati per la distribuzione stessa la corrispondente quota fornitore incassata dall'amministrazione per i prodotti immessi al consumo e che, in caso di irregolarita', veniva trattenuta, dal pagamento delle quote fornitore medesime la dovuta accisa;

Considerato, altresì, che i predetti contratti di distribuzione sono stati trasferiti, per effetto del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, all'Eti e, successivamente alla sua costituzione, alla società Eti-nera, costituita ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo stesso;

Atteso che alle predette società fino al 30 settembre 2002, data di cessazione del regime transitorio di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, e successive modificazioni, sono state estese le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli;

Ritenuto che, in relazione a tanto, in caso di irregolarità durante il trasporto di tabacchi lavorati le citate società hanno provveduto a trattenere dai pagamenti della quota fornitore spettante alla relativa ditta fornitrice e versare l'accisa dovuta per la merce risultante mancante durante il trasporto;

Considerato che, a partire dal 1 ottobre 2002, cessando il predetto regime transitorio, si applicano anche ai depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Eti e dell'Eti-nera il regime generale di cui al predetto art. 6 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Attesa la necessità di determinare l'importo e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal succitato art. 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Considerata l'opportunità di operare in analogia a quanto previsto dal predetto decreto del Ministro delle finanze del 13 gennaio 1994;

Decreta:

Articolo unico

1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati destinati al trasferimento in regime sospensivo nell'ambito della Comunità economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante sui prodotti trasportati o, se l'aliquota è zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione.

2. La cauzione può essere riferita anche al valore medio mensile dei tabacchi lavorati trasportati. In tal caso l'importo della cauzione non può essere inferiore al 10% del valore delle spedizioni effettuate da ciascun deposito fiscale mittente; spedizioni di tabacchi lavorati eccedenti il valore della cauzione potranno essere effettuate solo previa integrazione della cauzione stessa.

3. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e deve essere fornita dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. Qualora la garanzia venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la relativa documentazione deve essere depositata presso la Direzione generale dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto entra in vigore dal 1 ottobre 2002.

Roma, 30 settembre 2002

Il direttore generale: Tino

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DETERMINAZIONE 23 marzo 2011

Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Vista la direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Visto il Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante;

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, concernente attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in base ai quali con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo nonché il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'art. 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernente modalità e adempimenti per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo con la scorta del documento amministrativo elettronico;

Considerato che occorre procedere all'adozione delle determinazioni previste dalle sopraindicate disposizioni tenendo presente che è necessario avvalersi del sistema informatizzato istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 e realizzato per lo Stato italiano dall'Agenzia delle dogane, e che occorre disciplinare le modalità di circolazione dei prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che, per ragioni di semplificazione degli adempimenti degli operatori nazionali, è opportuno che trovino applicazione alla circolazione di detti prodotti che abbia luogo interamente nel territorio nazionale;

Sentito il Comando generale della Guardia di finanza che ha espresso il proprio parere con nota del

30 dicembre 2010, prot. n. 0391220/10 e con nota del 2 febbraio 2011, prot. n. 0030457/11;
Adotta la seguente determinazione

Art. 1

Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa

1. La circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con l'osservanza delle modalita' e degli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, ad eccezione del comma 16 dell'art. 3 e del comma 2 dell'art. 6.
2. Le comunicazioni previste dagli articoli 3, 4 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernenti i tabacchi lavorati sono effettuate ai competenti Uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Per la circolazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale:
 - a) oltre ai dati di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, e' indicato per ciascuna marca di tabacchi lavorati oggetto della spedizione il relativo codice di commercializzazione attribuito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della iscrizione dei prodotti nella tariffa di vendita;
 - b) qualora intervengano variazioni nelle informazioni relative al trasporto che lo speditore deve comunicare ai sensi dell'art. 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, lo stesso speditore deve provvedere ad inoltrare al sistema informatizzato le nuove informazioni ed a comunicarle al trasportatore il quale, prima di dare inizio al trasporto o di proseguirlo, se gia' cominciato, deve annotarle sulla copia stampata dell'e-AD, ovvero sul documento recante l'indicazione dell'ARC. Tali documenti, nel caso in cui le nuove informazioni riguardino anche l'identita' del trasportatore successivo, sono consegnati a detto nuovo soggetto dal trasportatore precedente.
4. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con la scorta di un documento commerciale, che costituisce titolo giustificativo per l'assunzione in carico dei prodotti da parte dei depositi fiscali destinatari nazionali.
5. Alla circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui al comma 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, si applicano, oltre che le disposizioni di cui la comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2

Adempimenti contabili

1. Nel registro di carico scarico di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 2 agosto 2000, e' annotato giornalmente, per ciascun e-AD e per ciascun documento previsto dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot.

158235/RU, il numero di riferimento locale.

2. Copia dei documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, e' trasmessa al competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, unitamente alla comunicazione di cui all'allegato 1 alla determinazione stessa.

3. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono custoditi a corredo del registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono emessi utilizzando modelli sui quali e' apposto preventivamente il bollo a secco del competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine il depositario autorizzato inoltra apposita istanza e trasmette i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono gia' riportati la denominazione del depositario, il codice di accisa del deposito fiscale, e un numero progressivo che indichi univocamente ciascuno dei modelli, senza ripetizioni per ciascun depositario. L'istanza deve contenere l'indicazione dei numeri iniziale e finale identificativi dei modelli.

Art. 3

Decorrenza

1. La presente determinazione si applica a decorrere dal giorno feriale successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 1, applicate a decorrere dalla data fissata con successiva determinazione.

2. E' consentito ai depositi fiscali nazionali applicare le disposizioni di cui ai commi 3, lettera a) e 5 dell'art. 1, a decorrere dal 1° giugno 2011.

La presente determinazione sara' sottoposta alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 23 marzo 2011

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 234.